#### **STATUTO**

dell'Associazione "Amici del Liceo Galilei" degli ex alunni del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Macerata.

### **Articolo 1: Denominazione**

Fra gli ex alunni del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Macerata è costituita l'Associazione Culturale denominata "Amici del Liceo Galilei".

### Articolo 2: Sede e durata

L'Associazione ha sede in Macerata, Via Manzoni 95 presso il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata ed ha durata a tempo indeterminato.

## Articolo 3: Scopo

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, ed ha come scopo principale il mantenimento e consolidamento dei rapporti di amicizia fra gli ex allievi che abbiano frequentato il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata, nonché il mantenimento dei rapporti degli ex alunni con il loro Liceo al fine di contribuire ad un proficuo scambio di esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola. A tale fine l'Associazione si prefigge in particolare di:

- A. Consolidare i rapporti di amicizia e di frequentazione degli ex allievi mediante attività culturali e ricreative;
- B. Promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative culturali, dibattiti, convegni, rivolti alla comunità scolastica e cittadina;
- C. Affiancare l'attività scolastica istituzionale con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, operando in accordo e sinergia con la Dirigenza ed il Consiglio di Istituto;
- D. Organizzare conferenze e dibattiti dedicati agli alunni del Liceo per orientare le scelte di studio e preparare al mondo del lavoro e delle professioni, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti, di professionisti e di imprenditori;
- E. Promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico del Liceo, contribuendo alla realizzazione di idonei strumenti di archiviazione, di diffusione e di pubblicazione;
- F. Promuovere la concreta applicazione degli studi scientifici, anche con l'elaborazione di progetti volti alla modernizzazione tecnologica della scuola;
- G. Promuovere la diffusione del pensiero e del metodo scientifico, curando l'integrazione con le altre tipologie di saperi, e supportare la nascita e la valorizzazione di entità culturali, museali e divulgative di valore scientifico;
- H. Istituire, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Istituzioni, premi per gli studenti del Liceo Scientifico più meritevoli e borse di studio per i più bisognosi.

#### Articolo 4: Soci

Possono essere Soci tutti gli ex allievi che abbiano frequentato almeno un anno il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata, che condividano le finalità dell'Associazione e che ne facciano domanda. Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli iscritti al rispetto degli scopi dell'associazione e delle risoluzioni decise dai propri organi rappresentativi, secondo le competenze previste dal presente Statuto, nonché al pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio comune di cui al successivo articolo 23 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od esclusione, né in caso di scioglimento dell'associazione. I Soci dell'Associazione saranno distinti nelle seguenti categorie:

- Soci FONDATORI: sono soci fondatori dell'Associazione gli ex allievi del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota iniziale. A partire dall'anno successivo alla fondazione, per il versamento delle relative quote, i suddetti soci rientreranno in una delle categorie a seguire;
- Soci ORDINARI: sono soci ordinari dell'Associazione gli ex allievi, i docenti, gli ex docenti e gli ex dirigenti del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata che chiedono di farne parte dichiarando di osservarne lo Statuto. Sono tenuti al pagamento della specifica quota associativa annuale;
- Soci SIMPATIZZANTI: sono soci simpatizzanti gli ex allievi del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Macerata che, vivendo lontani da Macerata e non potendo partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, chiedono comunque di farne parte, di essere informati sull'attività dell'Associazione e di ricevere i notiziari e le comunicazioni periodiche. I Soci simpatizzanti possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto, attivo e passivo, non concorrono al raggiungimento del numero legale e non possono assumere cariche. Sono tenuti al pagamento della specifica quota associativa annuale;
- Soci UNIVERSITARI: sono soci universitari gli ex-alunni del Liceo Scientifico Galilei che, conseguito il diploma di licenza, frequentando studi universitari o equivalenti, chiedono l'iscrizione all'Associazione in modalità gratuita fino al raggiungimento del diploma di laurea, o equivalente. I soci universitari sono tenuti a comprovare annualmente la loro permanenza agli studi.
- Soci SOSTENITORI: sono soci sostenitori dell'Associazione coloro che, pur non avendo frequentato il Liceo Scientifico, condividono le finalità dell'Associazione e chiedono di farne parte dichiarando di osservarne lo statuto e di sostenere l'Associazione stessa attraverso il versamento della specifica quota associativa annuale. Possono essere Soci Sostenitori anche figure giuridiche quali Enti, Società e Associazioni, che potranno partecipare alla vita associativa tramite un proprio rappresentante designato. I Soci Sostenitori possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto attivo, ma non possono assumere cariche;
- Soci ONORARI: in base ai successivi articoli 10 e 17 potranno essere nominati soci onorari coloro che hanno reso particolari servigi o hanno ottenuto particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione e della scuola o hanno particolarmente meritato in campo culturale e scientifico. I soci onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto, attivo e passivo, non concorrono al raggiungimento del numero legale e non possono assumere cariche. Sono esonerati dal versamento di qualsiasi quota sociale.

#### Articolo 5: Ammissione e recesso dei soci

L'ammissione del nuovo socio avviene mediante apposita domanda nella quale l'interessato, oltre alle proprie generalità ed indirizzo di residenza, deve fornire almeno un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. La domanda deve essere accompagnata dalla relativa quota di iscrizione. La Segreteria provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per la ratifica di ammissione. Il Consiglio, tramite i propri organi, provvederà quindi alla comunicazione per e-mail dell'avvenuta ammissione.

Le quote hanno durata annuale e scadono il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione. La quota per l'anno successivo va rinnovata al massimo entro il 31 gennaio.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione per iscritto o via e-mail al Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale. I soci che non avranno presentato per iscritto o per e-mail le loro dimissioni entro la scadenza stabilita, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e conseguentemente obbligati al versamento della quota annuale.

Ad ogni nuovo socio viene consegnata una copia dello Statuto.

### Articolo 6: Decadenza e Espulsione dei soci

Tutti i soci, tranne i soci onorari, devono versare la quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota provoca la decadenza da socio.

Cesserà di far parte dell'Associazione colui che sarà espulso per motivi disciplinari. L'Espulsione del socio può essere decisa quando il socio assuma comportamenti indegni e contrari ai principi e all'interesse dell'Associazione o quando, con il suo comportamento, arrechi pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per essere poi sottoposta alla ratifica dell'Assemblea, e non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 dieci giorni.

## Articolo 7: Organi dell'Associazione.

Sono organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Segretario; il Tesoriere. Sono organi eventuali dell'Associazione: il Presidente onorario dell'Associazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri.

## Articolo 8: Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono di tipo volontario e gratuito, senza alcun diritto al rimborso spese.

## Articolo 9: Assemblea dei soci: composizione e diritto di voto

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Il diritto di voto, attivo e passivo, spetta solo ai soci ordinari, purché in regola con il versamento della quota associativa, e ai soci universitari. Il diritto di voto attivo spetta anche ai soci sostenitori, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto e ciascun socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio potrà rappresentare sino al massimo di tre Soci.

All'assemblea partecipano con voto consultivo il Dirigente Scolastico "pro tempore" del Liceo Scientifico Galilei e il Presidente del Consiglio di Istituto.

## Articolo10: Attribuzioni dell'Assemblea

Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea sono:

A. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Consiglio Direttivo, a seguito della relazione del Presidente sull'andamento dell'Associazione;

- B. Formulare le linee generali del programma annuale;
- C. Istituire gli organi eventuali previsti in Statuto;
- D. Deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi eventuali, ove istituiti dall'Assemblea;
- E. Deliberare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
- F. Deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- G. Nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
- H. Ratificare l'espulsione di un socio deliberata dal Consiglio Direttivo;
- I. Sciogliere l'Associazione.

## Articolo 11: Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputi opportuno e almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto annuale. L'Assemblea potrà essere convocata altresì quando almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto ne abbiano fatta richiesta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata tramite posta elettronica o a mezzo pubblicazione su apposita pagina del sito internet o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, in ogni caso almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo della riunione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

#### Articolo 12: Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. In caso di assenza dei predetti l'assemblea nominerà, fra i presenti chi fungerà da Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, che ha l'impegno di tenere correttamente l'Assemblea, può chiedere la collaborazione degli associati presenti per tutte quelle funzioni (segreteria per redazione verbali, scrutatori per votazioni, ecc.) necessarie o utili alla gestione dell'Assemblea. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione, diretta o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano e, soltanto per la nomina delle cariche sociali, a scrutinio segreto. Le modalità di votazione saranno stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è necessaria la partecipazione al voto di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la partecipazione al voto di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea possono effettuarsi anche tramite videoconferenza, audioconferenza o i nuovi mezzi che l'innovazione tecnologica dovesse rendere disponibili, secondo quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato in sede di convocazione.

## Articolo 13: Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e gestionale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che, comunque, non deve essere inferiore a cinque e non superiore a undici, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti soltanto tra i soci con diritto di voto attivo e passivo, i quali possono presentare la propria candidatura come membri del Consiglio Direttivo mediante apposita richiesta da presentarsi alla Segreteria dell'Associazione non oltre il quinto giorno precedente l'Assemblea. In caso di ex-equo viene data la precedenza ai soci più anziani.

Per il primo mandato, il Consiglio Direttivo è composto dai membri nominati dai soci fondatori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo il Dirigente Scolastico "pro tempore" dell'Istituto e il Presidente in carica del Consiglio di Istituto.

## Articolo 14: Durata del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del rendiconto del terzo anno, e sono rieleggibili.

## Articolo 15: Cariche all'interno del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, sotto la provvisoria presidenza del socio più anziano, nomina, fra i propri componenti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere i quali durano in carica tre anni.

Qualora un consigliere venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo, mediante propria decisione, provvederà ad integrare il consigliere cessato con il primo dei non eletti, provvedendo anche, se necessario, a rivedere le cariche. Qualora non risultino candidati non eletti, il Presidente provvede, entro il termine di un mese, a promuovere l'elezione del sostituto.

Qualora a cessare fosse il Presidente, la convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente, dovrà essere fatta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Segretario, i quali gestiranno la relativa seduta del Consiglio.

## Articolo 16: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, con le modalità che lo stesso stabilirà autonomamente, dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e le decisioni del Consiglio sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente conta come doppio.

# Articolo 17: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Nell'ambito dei programmi e degli indirizzi votati dall'Assemblea il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, funzionali al compimento degli scopi dell'Associazione, ed in particolare:

- A. Convoca, in seduta ordinaria e straordinaria, l'Assemblea dei Soci;
- B. Redige il rendiconto e i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- C. Elabora e realizza i programmi e le attività dell'Associazione in armonia con gli scopi sociali ed in linea con le formulazioni assembleari;
- D. Cura l'esecuzione delle decisioni e indirizzi dell'Assemblea;
- E. Delibera circa l'ammissione e la espulsione dei soci;
- F. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- G. Gestisce i fondi per la stretta attuazione degli scopi statutari;
- H. Assume tutte le iniziative ritenute utili all'Associazione in coerenza con gli scopi statutari;
- I. Formula le proposte di modificazione dello statuto;
- J. Istituisce apposite Commissioni, delle quali possono far parte anche soci non consiglieri, con funzioni consultive o esecutive per iniziative specifiche;
- K. Propone all'Assemblea la nomina di eventuali soci onorari.

Il Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

### Articolo 18: Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente rappresenta l'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare, se del caso, procuratori speciali, per singoli atti.

# Articolo 19: Il Segretario

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed è incaricato della stesura dei verbali del Consiglio, della tenuta amministrativa dei registri e degli archivi; cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Tesoriere, le domande di iscrizione all'Associazione e il Registro dei Soci.

### Articolo 20: Il Tesoriere

Il Tesoriere cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Segretario, la contabilità dell'Associazione e, coordinandosi con il Segretario, cura di incassare le quote sociali e di verificare la regolarità dei versamenti dei soci. Il Tesoriere predispone il rendiconto e il bilancio annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo che lo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## Articolo 21: Collegio dei revisori dei conti

Qualora l'Assemblea deliberi la sua istituzione, il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione in materia amministrativo-contabile, ovvero anche tra non soci.

La votazione è tenuta a scrutinio segreto. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina, nel suo seno, il Presidente che convoca e presiede le riunioni. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Il Collegio dei Revisori esamina la proposta di bilancio predisposta dal Consiglio Direttivo, riferendone con specifica relazione all'Assemblea, a cui deve essere sottoposta per

l'approvazione, nella prima successiva adunanza ordinaria. Il Collegio per verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, può esaminare gli atti contabili e può verificare la situazione di cassa, riferendone periodicamente all'Assemblea dei Soci. A cura del Presidente deve essere tenuto il registro-verbale del Collegio.

## Articolo 22: Collegio dei probiviri

Qualora l'Assemblea deliberi la sua istituzione, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione giuridica. La votazione è tenuta a scrutinio segreto. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente, che convoca e presiede le riunioni. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Il Collegio dei Probiviri dirime ogni controversia che ad esso sia deferita da un socio o da un organo sociale. Il Collegio dei Probiviri può altresì valutare di propria iniziativa eventuali infrazioni statutarie da parte di singoli soci o degli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Il Collegio giudica secondo equità e rimette il proprio lodo al Presidente dell'Associazione per l'esecuzione.

### **Articolo 23: Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1. quote annuali degli associati
- 2. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- 3. qualunque apporto e contributo conferito dai soci e da terzi, quali, tra gli altri, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private, della Comunità Europea, di Organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari;
- 4. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi a terzi o agli associati;
- 5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 6. beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione;
- 7. altre entrate compatibili con le finalità proprie dell'associazionismo di promozione sociale.

#### Articolo 24: Anno sociale.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

# **Articolo 25: Scioglimento**

All'assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. In caso di scioglimento l'Assemblea in seduta straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio sarà devoluto a favore del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Macerata

## Articolo 26: Disposizioni transitorie.

Fino a diversa decisione dell'assemblea le Quote sociali sono stabilite in  $\in$  50,00 la quota dei soci ordinari; in  $\in$  80,00 la quota dei soci sostenitori "individuali" (persone fisiche); in  $\in$  200,00 la quota dei soci sostenitori "societari" (persone giuridiche, quali enti, associazioni, società di persone o di capitali); in  $\in$  20,00 la quota dei soci simpatizzanti.

# Articolo 27: Disposizioni finali.

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile in materia.

Letto e approvato dai soci fondatori:

Annamaria Bugli, Anna Calcaterra, Massimo Catarini, Giammario Domizi, Franco Ferretti, Francesco Lambertucci, Claudio Marini, Paolo Menichelli, Maurilio Natali, Fabio Peroni, Stefano Perugini, Mario Properzi, Giulio Cesare Savoretti, Fabio Tombesi, Alfredo Vissani.

Macerata, lì 24 maggio 2017

(riportante le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci il 26 maggio 2018)